ISTITUTO COMPRENSIVO MAJANO E FORGARIA–BUJA
SCUOLE DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO
Comuni di Majano - Forgaria – Buja – Treppo Grande
Viale G. Schiratti, 1 - 33030 MAJANO (UD) - Tel: 0432959020 – C.F. 94161160307
email: udic86000q@istruzione.it – PEC: udic86000q@pec.istruzione.it

UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013589 - 03/11/2026 - I - I

Prot. n. (Vedi segnatura)

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Criteri per l'individuazione delle FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA in entrata e in uscita del personale ATA, ai fini della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

A.S. 2026/2027

In data 15 ottobre 2026, presso la sede dell'Istituto Comprensivo Majano e Forgaria-Buja, in viale Schiratti n.1, a Majano, si incontrano:

- il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante della parte pubblica;
- la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) dell'Istituto;
- i rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo alla contrattazione integrativa d'istituto.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019–2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, con particolare riferimento agli artt. 63 e 64;
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2022–2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, con particolare riferimento agli artt. 8 e 11;
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2025–2027, relativo ai principali aspetti del trattamento economico, sottoscritto il 1° luglio 2026;
CONSIDERATO che l'art. 11, comma 4, lettera c6), del CCNL 2022–2024 individua quale materia di contrattazione integrativa d'istituto i criteri per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita del personale ATA;
CONSIDERATA l'esigenza di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare del personale, compatibilmente con le esigenze organizzative e funzionali dell'Istituzione scolastica;
TENUTO CONTO della particolare articolazione dell'Istituto in più plessi, della necessità di garantire l'apertura e la chiusura delle sedi, la vigilanza sugli alunni, l'assistenza e il regolare funzionamento dei servizi amministrativi e ausiliari;
NEL RISPETTO delle prerogative dirigenziali in materia di organizzazione del servizio e gestione del personale, nonché delle competenze del DSGA previste dalle disposizioni contrattuali vigenti,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente accordo disciplina i criteri generali per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita del personale ATA dell'Istituzione scolastica, al fine di favorire la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle personali e familiari.
2. La flessibilità oraria è funzionale all'orario di servizio dell'Istituzione scolastica, all'apertura all'utenza e al regolare svolgimento delle attività amministrative, didattiche e ausiliarie.

UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013589 - 03/11/2026 - I - I

3. L'applicazione dell'orario flessibile deve assicurare la continuità e la qualità dei servizi, la vigilanza e la sicurezza degli alunni, la copertura delle esigenze dei singoli plessi e il rispetto dell'orario ordinario di lavoro previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.
4. I criteri si applicano al personale ATA, a tempo indeterminato e determinato, compatibilmente con l'articolazione del rispettivo rapporto di lavoro e con le esigenze del servizio.

Art. 2 – Fasce temporali di flessibilità ordinaria

1. Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, può essere autorizzata, su richiesta dell'interessato, una flessibilità oraria ordinaria fino a un massimo di **30 minuti**, in anticipo o in posticipo rispetto all'orario individuale di ingresso e di uscita, tanto per il personale amministrativo quanto per i collaboratori scolastici.
2. La flessibilità può essere attuata mediante uno spostamento corrispondente dell'orario di ingresso e di uscita, mantenendo invariata la durata complessiva della prestazione lavorativa giornaliera.
3. Eventuali modalità differenti, che determinino una variazione della durata della prestazione nelle singole giornate, devono essere preventivamente autorizzate e devono assicurare il completamento dell'orario di lavoro, secondo le disposizioni contrattuali e organizzative applicabili.
4. L'individuazione delle concrete fasce di entrata e uscita, riferite ai diversi profili professionali e alle specifiche sedi di servizio, avviene in relazione agli orari di funzionamento dell'Istituto e alle esigenze individuate nel piano delle attività del personale ATA.
5. Per il personale collaboratore scolastico, la flessibilità è subordinata alla garanzia della vigilanza sugli alunni, dell'apertura e chiusura degli edifici, dell'assistenza agli alunni con disabilità e delle altre attività indifferibili assegnate.
6. Per il personale amministrativo, la flessibilità deve assicurare l'operatività degli uffici, il rispetto degli orari di ricevimento e la presenza delle figure necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 3 – Flessibilità per particolari esigenze personali e familiari

1. Ai sensi dell'art. 64, comma 2, del CCNL 2019–2021, i dipendenti che si trovino nelle particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e che ne facciano richiesta, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui tale modalità non sia ordinariamente adottata.
2. In presenza di particolari e documentate esigenze personali o familiari, possono essere valutate richieste di flessibilità superiori ai 30 minuti previsti dall'art. 2, fino a un massimo di due ore rispetto all'orario individuale ordinariamente assegnato, purché compatibili con l'organizzazione del servizio.
3. La previsione di cui al comma 2 non determina un diritto automatico alla fascia massima di flessibilità, fermo restando il rispetto delle specifiche tutele e priorità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali.
4. Le situazioni individuali vengono valutate nel rispetto dei principi di proporzionalità, riservatezza, non discriminazione e parità di trattamento.
5. Restano impregiudicati i diritti del personale relativi ai permessi, ai congedi e alle altre misure di tutela previsti dalla normativa vigente, che non sono sostituiti dalla flessibilità disciplinata dal presente accordo.

Art. 4 – Criteri di priorità in caso di richieste concorrenti

1. Nel caso in cui il numero delle richieste non consenta di garantire contemporaneamente le esigenze organizzative e funzionali del servizio, le istanze sono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

   a) situazioni per le quali disposizioni legislative o contrattuali prevedono specifiche tutele o priorità, nel rispetto della relativa disciplina;

UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013589 - 03/11/2026 - I - I

b) documentate esigenze di assistenza a familiari in condizioni di disabilità o non autosufficienza;

c) documentate esigenze di cura di figli minori, con particolare attenzione alla prima infanzia e alle situazioni di monogenitorialità;

d) ulteriori esigenze personali o familiari documentate, meritevoli di considerazione in relazione alla loro natura e continuità.

2. Nel caso di richieste concorrenti caratterizzate da condizioni sostanzialmente equivalenti, si applica, ove organizzativamente possibile, il criterio della rotazione.
3. La valutazione delle richieste deve avvenire nel rispetto di criteri oggettivi e uniformi, assicurando parità di trattamento tra dipendenti che si trovino in situazioni comparabili.

Art. 5 – Procedura di richiesta e autorizzazione

1. Il personale interessato presenta richiesta scritta di flessibilità oraria, indicando la fascia temporale richiesta, la durata dell'esigenza e, nei casi in cui sia necessaria per l'applicazione dei criteri di priorità, la relativa motivazione.
2. La richiesta è esaminata dall'amministrazione, acquisita la valutazione del DSGA in ordine alla compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio.
3. L'autorizzazione è disposta dal Dirigente scolastico, anche secondo le modalità organizzative e le competenze gestionali previste dagli atti interni dell'Istituto.
4. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta, totale o parziale, è comunicato all'interessato con sintetica motivazione riferita alle esigenze di servizio o ai criteri di priorità applicati.
5. Qualora possibile, prima del diniego definitivo l'amministrazione valuta soluzioni alternative idonee a contemperare le esigenze del lavoratore con quelle del servizio.
6. Le richieste e la documentazione individuale sono trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, secondo i principi di necessità e minimizzazione dei dati.

Art. 6 – Esigenze organizzative e continuità del servizio

1. L'applicazione della flessibilità non deve comportare la scopertura dei servizi essenziali, pregiudicare la vigilanza e la sicurezza degli alunni o compromettere il regolare funzionamento delle attività scolastiche.
2. Il DSGA, nell'ambito delle proprie competenze, cura la proposta organizzativa e l'attuazione del piano delle attività ATA, verificando la compatibilità delle richieste di flessibilità con l'organizzazione degli uffici e dei plessi.
3. In presenza di sopravvenute e documentate esigenze di servizio, l'amministrazione può disporre modifiche motivate agli orari individualmente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, delle tutele previste dalla legge e di un congruo preavviso.
4. Le modifiche devono essere proporzionate alle esigenze effettive del servizio e limitate al periodo necessario a fronteggiarle.
5. La fruizione della flessibilità è soggetta alle ordinarie modalità di rilevazione e verifica della presenza in servizio.

Art. 7 – Verifica dell'applicazione

1. Le parti convengono sull'opportunità di verificare, nell'ambito delle relazioni sindacali d'Istituto, l'andamento generale dell'applicazione dei criteri previsti dal presente accordo.
2. La verifica può riguardare, in forma aggregata, il numero delle richieste pervenute, il numero delle autorizzazioni concesse e le principali criticità organizzative riscontrate, nel rispetto della riservatezza dei dipendenti.
3. Eventuali modifiche ai criteri contrattuali sono definite attraverso le procedure di contrattazione previste dal CCNL vigente.

UDIC86000Q - Udic_86000q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013589 - 03/11/2026 - I - I

Art. 8 – Durata e disposizioni finali

1. Il presente accordo integra, per la specifica materia disciplinata, il Contratto Integrativo d'Istituto vigente, secondo la durata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e fatte salve eventuali successive modifiche concordate tra le parti.
2. I criteri trovano applicazione nell'organizzazione del servizio relativa all'a.s. 2026/2027, nell'ambito della programmazione annuale delle attività del personale ATA.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
4. Restano ferme le competenze del Dirigente scolastico e del DSGA in materia di organizzazione, gestione e attuazione del servizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la parte sindacale - le OO.SS.		
FLC CGIL	DURIAVIG MARCO	
CISL SCUOLA	ROBERTA CENERÌ	
UILSCUOLA		
SNALS CONFSAL		
GILDA - UNAMS	DONATELLA GROSSUTTI	
ANIEF	LAURA DE LUIGI	
Componente RSU	Marisa Mizza	
Componente RSU	Miriam Aita	
Componente RSU	Ilaria Narduzzi	
Componente RSU	Simonetta Verdi	
Componente RSU	Duilio Aita	
Componente RSU	Luigi De Nicola	
Parte pubblica Dirigente Scolastico	Prof. Francesco Candido	